

REGOLAMENTO PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE ED IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI VARIE

Approvato con Deliberazione di C.C. n. 19 del 9 aprile 2003

INDICE

| | |
|---|---|
| TITOLO I..... | 1 |
| COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE | 1 |
| ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE..... | 1 |
| ART. 2 - DEFINIZIONI..... | 1 |
| ART. 3 - DIVIETI E PRESCRIZIONI..... | 2 |
| ART. 4 - ORARI DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ | 4 |
| TITOLO II..... | 4 |
| COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI, FESTE E SAGRE POPOLARI..... | 4 |
| ART. 5 – CONCESSIONI TEMPORANEE..... | 4 |
| ART. 6 – IDENTIFICAZIONE DELLE AREE O DEI POSTEGGI..... | 4 |
| ART. 7 – ORARI ED OCCUPAZIONI | 5 |
| ART. 8 – ISTRUTTORIA E RILASCIO DELLE CONCESSIONI..... | 5 |
| ART. 9 - SANZIONI | 5 |

TITOLO I

Commercio su aree pubbliche in forma itinerante

Art. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

- 1- Il presente regolamento disciplina, ai sensi del D.Lgs.114/98 e della L.R.135/99, lo svolgimento dell'attività di vendita al dettaglio su aree pubbliche così come definite dall'art.27 -1° comma - D.Lgs.114/98 in forma itinerante (di seguito denominato Commercio al dettaglio in forma itinerante) ad esclusione dei mercati e fiere già dotati di apposito regolamento.

Art. 2 - DEFINIZIONI

- 1- Per commercio al dettaglio in forma itinerante si intende l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le

rivende in forma itinerante, su aree pubbliche utilizzando mezzi mobili e con soste limitate.

Art. 3 - DIVIETI E PRESCRIZIONI

- 1- Come previsto dagli artt. 28 -16° comma- D.Lgs.114/98 e 16 -4° comma- L.R.135/99 vengono individuate, nel successivo comma, le aree del territorio comunale nelle quali viene disposto il divieto dell'esercizio del commercio al dettaglio in forma itinerante espletato anche mediante mezzi mobili non motorizzati (piedi-velocipedi ecc...);
- 2- L'esercizio del commercio in forma itinerante è vietato:
 - a) In tutto il centro storico;
 - b) Nelle zone ove è vietata la sosta degli automezzi o della tipologia del veicolo utilizzato per l'attività di commercio, anche per solo fermata;
 - c) nelle seguenti strade e piazze:
 - Via Tommaseo,***
 - Via Cavour,*** da Piazza ***G. Matteotti*** fino all'incrocio con ***Largo Gramsci;***
 - Via Roma,*** da Piazza ***G. Matteotti*** fino all'entrata dello ***stadio comunale,*** ad esclusione dell'area ubicata al di fuori della carreggiata;
 - Via Cifilanico,*** nella zona antistante il cimitero comunale, per un tratto di mt. 30 a partire da Via Roma;
 - Via Muzio Febonio;***
 - Via Carducci;***
 - Via Firenze;***
 - Via Giulio Cesare;***
 - Via Cesare Baronio;***
 - Via Milano,*** tratto dall'incrocio con Via Carducci a Via Barletta;
 - Via Monte Velino,*** tratto dall'incrocio con Via Carducci a Via Della Fontana;
 - Via Cesare Battisti;***
 - Via Monte Carbonaro;***
 - Piazza Mazzini;***
 - Piazza Mons. Mari;***
 - Piazza Matteotti,*** comprensiva anche dell'area di parcheggio;
 - Piazza Umberto Primo;***
- 3- Il commercio al dettaglio in forma itinerante deve essere svolto con mezzi mobili adibiti al trasporto della merce e con soste limitate, di norma, al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita, e

4- Nell'area comunale ove l'attività di vendita è consentita, la stessa deve essere svolta secondo le seguenti prescrizioni:

A) Agli operatori è fatto divieto di:

1. collocare su suolo pubblico strutture diverse dai mezzi mobili sopra citati e di norma utilizzati dall'operatore (es.: banchi, bancarelle, guardaroba mobili o qualsivoglia altro tipo di struttura espositiva, tavoli, sedie, ombrelloni e simili);
2. collocare su suolo pubblico la merce ;
3. utilizzare apparecchi sonori di qualsivoglia tipologia se non espressamente autorizzati;

B) Agli stessi operatori, è invece fatto obbligo di:

1. avere al seguito l'autorizzazione amministrativa rilasciatagli dal comune di residenza, se persona fisica, o da quello della sede legale, se trattasi di società di persone, autorizzazione che dovrà essere esibita ad ogni richiesta inoltrata dagli organi di vigilanza;
2. lasciare l'area utilizzata per lo svolgimento dell'attività in condizioni di perfetta pulizia e manutenzione;
3. rispettare le norme sulla pubblicità dei prezzi previste dal D.Lgs.114/98.

5- Il commercio al dettaglio in forma itinerante NON può essere svolto:

- a) durante le giornate di svolgimento di un mercato, di una fiera o in occasione di eventi durante i quali siano state rilasciate delle concessioni temporanee di cui al successivo titolo II, nelle aree circostanti fino ad una distanza di 500 metri dal posteggio più vicino, la distanza viene calcolata seguendo il percorso pedonale più breve;
- b) nelle aree del territorio comunale ad esso espressamente vietate, in forza di apposito provvedimento adottato dal Sindaco, dal Responsabile della P.M: o dal Responsabile dell'U.T.C. per comprovati motivi di viabilità, igiene, sanità o pubblico interesse;
- c) nelle zone del territorio comunale individuate del presente articolo.

- 6- Nello svolgimento dell'attività di commercio al dettaglio in forma itinerante devono essere rispettate, infine, le norme comunitarie, nazionali, ministeriali, regionali e comunali in materia di igiene e sanità.

Art. 4 - ORARI DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ

L'attività di vendita al dettaglio su area pubblica potrà essere esercitata nel rispetto delle seguenti fasce orarie:

A - PERIODO INVERNALE (1° ottobre-31 marzo) dalle ore 9.00 alle ore 19.00;

B - PERIODO ESTIVO (1° aprile-30 settembre) dalle ore 8.00 alle ore 22.00.

TITOLO II

Commercio su aree pubbliche in occasione di manifestazioni, feste e sagre popolari

Art. 5 – CONCESSIONI TEMPORANEE

Concessioni temporanee per l'esercizio di vendita su aree pubbliche possono essere rilasciate esclusivamente nei seguenti casi:

- 1- In coincidenza e nell'ambito di iniziative tese alla promozione del territorio e delle attività produttive e commerciali;
- 2- In coincidenza e nell'ambito di iniziative di animazione, culturali, sportive o di altra natura, tali da configurarsi comunque quali riunioni straordinarie di persone;
- 3- In coincidenza e nell'ambito di manifestazioni, feste e sagre popolari organizzate da soggetti pubblici o privati appositamente autorizzati;

Art. 6 – IDENTIFICAZIONE DELLE AREE O DEI POSTEGGI

- 1- Il numero dei posteggi e più in generale, degli spazi da destinarsi all'esercizio delle attività così come le merceologie ammesse ed i termini per la presentazione delle domande, sono stabiliti, di volta in volta, dal

- 2- Gli spazi di cui al precedente comma devono comunque ricadere nella stessa area di svolgimento delle iniziative di cui al precedente art. 5 o nelle immediate vicinanze.

Art. 7 – ORARI ED OCCUPAZIONI

Gli orari di esercizio dell'attività e delle occupazioni non possono eccedere quelli previsti ed autorizzati per lo svolgimento delle iniziative di cui al precedente art. 5.

Art. 8 – ISTRUTTORIA E RILASCIO DELLE CONCESSIONI

L'istruttoria delle richieste di concessioni temporanee di cui al presente titolo è affidata all'Ufficio Commercio che, nei modi e tempi indicati dal Responsabile della P.M., elabora la graduatoria degli aventi diritto secondo le priorità stabilite dalle Leggi vigenti e predispone le autorizzazioni temporanee che vengono rilasciate previo pagamento della COSAP.

Art. 9 - SANZIONI

Per le violazioni inerenti l'attività commerciale in genere e le disposizioni previste dal presente regolamento si applicano le sanzioni previste dal titolo X del D.Lgs. 114/98;